

DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI: NOLA

Registrazione di Atto Privato

Il 30/01/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEV, serie 3, numero 92

data di stipula: 27/01/2025

ident.vo telematico: TEV25L000092000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DCHMST46E05A0240

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03187770643				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

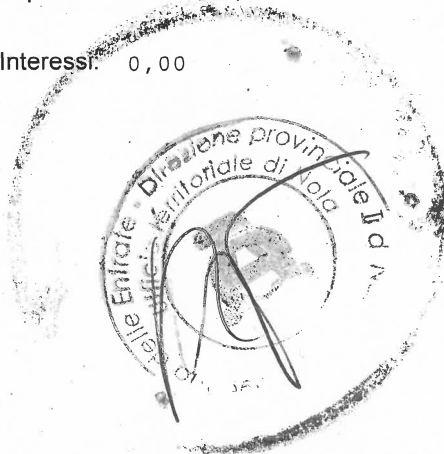
Imposta di Bollo: 96,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:





VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n°1, nella data 27 gennaio 2025, alle ore 17.30, presso la sede dell'Associazione alla via Circumvallazione n. 134 in Avellino,

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione in prima convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art.12, come da convocazione inviata agli associati in data 24/01/2025. Nonostante l'avviso di convocazione sia stato inviato meno di otto giorni prima della data di riunione, i soci hanno comunque accettato la data odierna vista l'urgenza di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello statuto associativo;

2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Modestino De Chiara che propone come segretario verbalizzante Vincenzo Di Somma che accetta.

Sono presenti n. 7 associati su 7 iscritti di cui n. 7 in proprio e nessuno per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 12 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno. Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente De Chiara il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto: la richiesta di chiarimenti o rettifica ovvero integrazioni da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore in riferimento alla richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla sezione g), in quanto lo Statuto non disciplina la procedura di ammissione dei soci e prevede che la qualifica di socio sia trasmissibile agli eredi.



Segue la lettura delle modifiche e integrazioni proposte allo statuto in vigore, nello specifico l'art.5 che disciplina i requisiti e l'ammissione dei soci e l'art.7 in riferimento alla qualifica di socio. Segue breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano:

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici Runts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

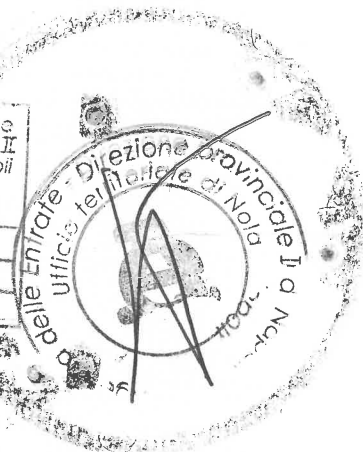
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il/la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Presidente

Agenzia Entrate		Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Teritoriale di Napoli		
Atto registrato al	9213	
In data	30/01/2025	
Totale versato	296,00 €	
Il Direttore Territoriale		





Statuto

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Costituzione)

È costituito l'Ente del Terzo settore denominato **"Irpinia Concentus Academiae ABELLINUM ETS"**. Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Ente del Terzo settore" oppure l'acronimo "ETS".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 - (Sede)

L'Associazione ha sede in Avellino (AV) alla via Circumvallazione n.134 CAP 83100 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - (Natura, scopo e attività)

L'Associazione è un'associazione apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente) e opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo i).
- b) l'istituzione di strutture a corsi atte alla formazione culturale e professionale dei giovani, con particolare riguardo alla diffusione dell'arte musicale, intesa nella sua più ampia accezione;
- c) l'organizzazione e la produzione, in proprio o in collaborazione con altri enti, pubblici e privati anche di tipo associativo, sia italiani che stranieri, di manifestazioni musicali, convegni, recitals, concerti pubblici, spettacoli musicali, teatrali, cinematografici e coreografici, trasmissioni



radiofoniche o televisive, incisioni discografiche, lavori multimediali, rassegne, festival, concorsi, mostre e selezioni tra artisti, sia a livello locale che nazionale ed internazionale;

- d) l'attuazione di iniziative volte alla conoscenza ed alla diffusione della musica nel comparto della scuola, sia mediante collegamenti con strutture pubbliche o private, sia attraverso l'istituzione di scuole e/o corsi di apprendimento della musica e degli strumenti musicali;
- e) lo sviluppo di studi e ricerche nel settore della musicologia e della critica musicale, anche con il supporto di pubblicazioni editoriali;
- f) la costituzione di complessi da camera, orchestrali e vari;
- g) la pubblicazione di testi inerenti alle attività svolte dall'associazione stessa e/o per la diffusione e valorizzazione della cultura musicale in genere;
- h) l'importazione e l'esportazione di beni strumentali atti al raggiungimento degli scopi sociali;
- i) l'acquisto, la gestione e la cessione di diritti di sfruttamento di brevetti, di opere immateriali e di opere di ingegno;
- l) la fornitura di servizi di consulenza, in relazione all'organizzazione di manifestazioni varie e convegni sia nazionali che internazionali;
- m) la promozione e lo scambio di conoscenze e di esperienze nell'ambito del mondo musicale, in particolare, attraverso il contatto tra organismi, enti pubblici e privati e persone fisiche.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, al fine di procurare i messi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali e, pertanto, in via strumentale a questi, l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto alla attività principale sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale previsto dall'art. 6 CTS.

La individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa, nei limiti indicati, al Consiglio Direttivo conformemente alla circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili, che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

SOCI

Art. 5 - (Requisiti ed ammissione dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione tutti colori che ne fanno richiesta: cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta secondo quanto stabilito dall'art. 23 D.Lgs. 117/2017.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.



All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari secondo quanto contenuto negli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6 - (Diritti e obblighi)

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi. Non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla legge.

Art. 7 - (Qualifica di socio)

La qualifica di socio non è trasferibile né trasmissibile né rivalutabile ed è sempre caratterizzata dall'elemento personalistico. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all'atto di ammissione, quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza all'Associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:

- per morte;
- per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;
- per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
 - per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità indicate dal regolamento.

Art. 8 - (Versamento della quota associativa)

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.



RISORSE ECONOMICHE

Art. 9 - (Tipologie)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;



- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
- f) di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.

Art. 12 - (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13 - (Svolgimento dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi non possono farsi rappresentare da altro socio. Sono vietate le deleghe.

Art. 14 - (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.



Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 16 - (Composizione)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 - (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 - (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.



Art. 19 - (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - (Tesoriere)

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 21 - (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 - (Nomina e regole di funzionamento)

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.



I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23 - (Durata)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIoglimento

Art. 24 - (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all'art. 14 del presente Statuto.

Art. 25 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.